

Quali sono le competenze dell'UE?

Un approfondimento in merito alle competenze UE, in particolare in materia di migrazione

La questione dell'intervento dell'Unione Europea in materia di migrazione ed asilo è tornata al centro del dibattito politico a seguito dei grandi flussi migratori in arrivo dalla Tunisia verso l'Italia registrati in particolare nelle ultime settimane. Ma cosa può fare concretamente l'Unione Europea? Quali sono le sue competenze? Quali strumenti ha introdotto in materia di migrazione ed asilo?

Questa scheda intende dare un contributo informativo al dibattito complesso e a volte anche strumentalizzato, senza voler dare giudizi di merito, ma provando a dare spiegazioni solo di tipo normativo.

LE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea può agire solo nei settori in cui è autorizzata a farlo dai paesi membri, mediante i trattati dell'UE. I trattati specificano chi può adottare leggi e in quali settori: l'UE, i governi nazionali o entrambi.

Le competenze dell'Unione Europea sono definite nel [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea](#) (TFUE), in particolare negli articoli dall'1 al 6.

Tre principi stabiliscono in che modo e in quali settori l'UE può agire:

- attribuzione - l'UE ha solo l'autorità conferitale dai trattati dell'UE, ratificati da tutti gli Stati membri
- proporzionalità - l'azione dell'UE non può andare oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati
- sussidiarietà - in settori in cui sia l'UE che i governi nazionali possono agire, l'Unione europea può intervenire solo per agire in modo più efficace.

Solo l'UE può legiferare (competenze esclusive)

Ci sono settori in cui l'Unione Europea ha la **competenza esclusiva (art. 3)**, cioè spetta solo a lei prendere le decisioni. Il ruolo degli Stati membri si limita ad applicare la legge, a meno che l'UE non li autorizzi ad adottare direttamente certe leggi. In questi settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano **competenze esclusive**:

- [unione doganale](#)
- [regole di concorrenza](#) per il mercato unico

- [politica monetaria](#) per i paesi dell'area dell'euro
- [commercio](#) e accordi internazionali (in determinate circostanze)
- [flora e fauna marine](#) disciplinate dalla politica comune della pesca.

Sia l'UE che i governi nazionali possono legiferare (competenze concorrenti)

Ci sono poi gli argomenti definiti di **competenza concorrente (art. 4)** dell'UE e degli Stati membri, che **significa che sia l'UE che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti nei settori interessati.**

Tuttavia, i paesi membri possono farlo solo se l'UE non ha ancora proposto leggi o se ha deciso di non proporre. In questi settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano **competenze concorrenti**:

- [mercato unico](#)
- [occupazione e affari sociali](#)
- [coesione economica, sociale e territoriale](#)
- [agricoltura](#)
- [pesca](#)
- [ambiente](#)
- [protezione dei consumatori](#)
- [trasporti](#)
- [reti transeuropee](#)
- [energia](#)
- [giustizia e diritti fondamentali](#)
- [migrazione e affari interni](#)
- [sanità pubblica](#) (per gli aspetti definiti all'articolo 168 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#))
- [ricerca e spazio](#)
- [cooperazione allo sviluppo](#) e [aiuti umanitari](#).

Gli Stati membri legiferano, l'UE aiuta (competenze di sostegno)

Competenza di sostegno (art.6) all'azione degli Stati membri – in certi settori, l'UE può solo assistere, coordinare e integrare l'azione dei paesi membri. Non ha il potere di approvare leggi e non può interferire con la capacità dei paesi membri di farlo. In questi settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano **competenze di sostegno**:

- [sanità pubblica](#)
- [industria](#)
- [cultura](#)
- [turismo](#)
- [istruzione e formazione professionale, gioventù e sport](#)
- [protezione civile](#)
- cooperazione amministrativa

L'UE svolge un ruolo speciale

In certi settori, le cosiddette **competenze speciali** consentono all'UE di svolgere un ruolo particolare o di andare al di là di quanto normalmente consentito dai trattati:

- coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
- definizione e attuazione della politica estera e di sicurezza comune

- la "clausola di flessibilità" che, a condizioni molto rigorose, consente all'UE di agire al di fuori dei suoi normali campi di responsabilità.

LE COMPETENZE DELL'UE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E ASILO

Come si vede dalla divisione delle competenze, le politiche migratorie non sono politiche in cui l'UE ha competenza diretta, né in via esclusiva né in via concorrente.

Lo stesso TFUE definisce, negli articoli da 77 ad 80, le competenze dell'Unione europea in materia di politica di migrazione e disciplina le procedure per il loro esercizio.

Le competenze sono essenzialmente riconducibili a **quattro ambiti principali**:

- **migrazione regolare**, concernente la definizione delle condizioni di ingresso e soggiorno legali dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, anche per quanto concerne il **ricongiungimento familiare**; è lasciata agli Stati membri la facoltà di stabilire i **volumi di ammissione** per le persone provenienti da paesi terzi in cerca di lavoro dipendente o autonomo;
- **integrazione**, attraverso **incentivi** a misure adottate dagli Stati membri per promuovere l'inserimento di cittadini di Paesi terzi che vi risiedono legalmente (in tale settore sono escluse le misure di armonizzazione degli ordinamenti nazionali);
- contrasto all'**immigrazione irregolare**, materia che contempla l'obbligo dell'UE di prevenire e ridurre l'immigrazione irregolare, anche mediante politiche di rimpatrio in linea con i diritti fondamentali;
- la lotta contro la **tratta** degli **esseri umani**, in particolare donne e minori;
- **riammissione**, mediante il potere di stipulare **accordi** con Paesi terzi di origine o di provenienza, concernente i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno degli Stati membri.

Ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 79 del TFUE Parlamento europeo e Consiglio dell'UE adottano misure nei settori testé indicati deliberando secondo la **procedura legislativa ordinaria**.

L'articolo 80 del TFUE fissa il principio generale in base al quale le politiche in materia di migrazione sono **fondate** sul **principio di solidarietà** e di **equa ripartizione** della **responsabilità** tra gli Stati membri, anche sul **piano finanziario**.

Il diritto primario dell'UE prevede altresì che l'UE legiferi in materia di **asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea** (articolo 78 del TFUE); in tale contesto, spiega infine effetti dello stesso rango del Trattato la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** che, all'articolo 18, **garantisce** il diritto all'**asilo** conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status di rifugiati. Tali norme hanno legittimato l'UE a istituire il **sistema comune europeo di asilo**.

GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DECISIONALE

Come esplicitato negli articoli del TFUE, nel processo di azione del livello europeo sono coinvolti **3 attori istituzionali**: la **Commissione Europea**, organo esecutivo dell'UE, che ha il compito di proporre la legislazione, il **Parlamento Europeo**, espressione dei cittadini europei, e il **Consiglio dell'Unione Europea**, istituzione che rappresenta gli Stati dell'UE, che, secondo la procedura legislativa ordinaria, devono adottare la legislazione. **Sono quindi coinvolti due livelli diversi: la rappresentanza dei cittadini europei e la rappresentanza dei singoli Stati; per questo motivo, senza l'approvazione di uno dei due organismi co-legislatori, un provvedimento non potrà mai diventare legislazione europea. Sulla maggior parte dei temi, compreso quello della migrazione e dell'asilo, il Consiglio Europeo deve deliberare all'unanimità; per questa ragione, il voto contrario anche di un singolo stato membro può bloccare qualsiasi intervento legislativo dell'UE.**

LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE

Asilo

Il **sistema comune europeo di asilo** (CEAS) è il quadro legislativo mediante il quale l'Unione europea regola questioni sostanziali e procedurali in materia di **protezione internazionale**, dall'ingresso del richiedente asilo in uno Stato membro fino all'accertamento definitivo dello *status* di protezione.

Il regime europeo prevede a:

- determinare lo **Stato competente** per l'esame delle domande di asilo;
- prevedere norme comuni per una **procedura di asilo**;
- stabilire **condizioni** comuni minime per l'**accoglienza** dei richiedenti asilo;
- ravvicinare le normative relative al **riconoscimento** e agli **elementi sostanziali** dello *status* di rifugiato.

Migrazione regolare

In tale ambito di intervento sono presenti numerose direttive settoriali, tra le quali si ricordano:

- la [direttiva sul permesso unico \(2011/98/UE\)](#), che reca una procedura comune e semplificata per i cittadini di Paesi terzi che presentano domanda di **permesso di soggiorno** e di **lavoro** in uno Stato membro e stabilisce un insieme comune di **diritti** per gli immigrati regolari; tale normativa è attualmente oggetto di proposta di revisione (vedi *infra*, "Recenti iniziative");
- la [direttiva 2014/36/UE](#) in materia di condizioni di **ingresso** e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di **lavoratori stagionali**.

Infine, lo *status* dei cittadini di Paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea è disciplinato dalla [direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio, modificata nel 2011 per estenderne l'ambito di applicazione ai rifugiati e ad altri beneficiari di protezione internazionali. Tale regime è attualmente in via di modifica (vedi *infra*, "Recenti iniziative").

Ulteriori normative settoriali riguardano rispettivamente le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di **trasferimenti intra-societari** e quelle relative ai cittadini di Paesi terzi per motivi di **ricerca, studio, tirocinio, volontariato**, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

Da ultimo, si ricorda che il 7 ottobre 2021 il Consiglio dell'UE ha adottato la [riforma](#) della direttiva che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi **altamente qualificati** che intendono vivere e lavorare nell'UE (direttiva "**Carta blu**"): la riforma ha reso più flessibili i criteri di ammissione e ha abbassato la soglia per il salario minimo dei candidati. Sono, infine, previste misure per la semplificazione e la mobilitazione tra Paesi UE e il ricongiungimento familiare più rapido.

Integrazione

Nell'ambito delle limitate competenze dell'UE si ricorda, tra l'altro:

- il [piano d'azione](#) per l'**integrazione** e l'**inclusione** per il 2021-2027, recante misure volte ad assistere gli Stati membri nell'integrazione dei cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione per quanto riguarda l'**istruzione**, l'**occupazione**, l'**assistenza sanitaria** e l'**alloggio**;
- il [Forum europeo della migrazione](#);
- il portale europeo sull'integrazione;
- [la rete europea sull'integrazione](#);
- il [gruppo](#) di studio tematico "Immigrazione e integrazione".

Migrazione irregolare

Una serie di normative settoriali mira a contrastare i flussi migratori irregolari, concentrandosi sulle misure contro le attività di favoreggiamento. Oltre alla [direttiva 2002/90/CE](#), volta a stabilire una **definizione comune** del **reato** di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e alla [decisione quadro 2002/946/GAI](#), che stabilisce le relative **sanzioni penali**, si ricordano la [direttiva 2011/36/UE](#), concernente la prevenzione e la repressione della **tratta di esseri umani** e la **protezione delle vittime**, e il [piano d'azione](#) rinnovato dell'UE contro il **traffico di migranti** per il periodo 2021-2025. La [direttiva 2009/52/CE](#) specifica le

sanzioni e i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nei confronti di **datori di lavoro** di cittadini di Paesi terzi il cui **soggiorno è irregolare**.

In tale contesto l'UE ha altresì il potere di normare in materia di **allontanamento e rimpatrio** delle persone in soggiorno irregolare, facoltà tra l'altro esercitata con l'adozione della [direttiva 2008/115/CE](#) recante norme e procedure comuni dell'UE applicabili negli Stati membri al **rimpatrio** di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'orientamento più recente della Commissione prevede un **sistema comune dell'UE** per i **rimpatri** caratterizzato dal rafforzamento del sostegno operativo agli Stati membri, in particolare, per mezzo dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera (**Frontex**) e della proposta figura del coordinatore per i rimpatri sostenuto da una nuova rete ad alto livello per il rimpatrio.

Si ricorda che l'Ue ha concluso 18 accordi (con **Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Ucraina, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Turchia, Capo Verde, Bielorussia**) e 6 intese (con **Afghanistan, Gambia, Guinea, Bangladesh, Etiopia e Costa d'Avorio**) in materia di **riammissione**. Sono in corso negoziati per la conclusione di accordi di riammissione con **Nigeria, Tunisia, Marocco e Cina**. Anche gli accordi di più vasta portata che l'Ue ha concluso con talune regioni o Paesi terzi, quale l'accordo che succederà [all'accordo di Cotonou](#) fra l'Ue e **79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp)**, i cui negoziati si sono conclusi di recente, contengono disposizioni in materia di riammissione.

Si segnala infine il meccanismo di **condizionalità positive o negative** in base al livello di collaborazione di un Paese terzo in materia di riammissione, previsto dall'articolo 25 *bis* del [codice europeo dei visti](#). Qualora un Paese partner non cooperi a sufficienza in materia di riammissione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta che applica specifiche restrizioni al trattamento delle domande di visto per soggiorni di breve durata.

Dimensione esterna di politica di migrazione

Sia l'Agenda europea sulla migrazione, sia il più recente Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (*vedi infra*) hanno confermato l'approccio "olistico" che include misure volte a ridurre i flussi, tra l'altro affrontando le **cause profonde** negli Stati di origine e di transito della **migrazione irregolare**.

In tal senso vanno ricordati: i **partenariati** che riuniscono un'ampia gamma di politiche in materia di **istruzione, sviluppo, visti, commercio, agricoltura, lavoro, ricerca, energia, ambiente e cambiamenti climatici**; l'uso strategico, coordinato e flessibile degli **strumenti di finanziamento** dell'UE.

La collaborazione con i Paesi di origine e di transiti riguarda essenzialmente:

- la cooperazione nella lotta contro il **traffico** di migranti;
- il rafforzamento degli **accordi** in materia di **rimpatrio, riammissione e reinserimento**;
- i citati partenariati per i talenti per migliorare le **opportunità occupazionali** nei Paesi terzi e le rotte legali per entrare nell'UE.

Circa gli strumenti di finanziamento di provenienza europea nei Paesi terzi interessati ai flussi, si ricorda, tra l'altro, l'*EU Emergency Trust Fund for Africa* ([EUTF for Africa](#)), lanciato dai partner europei e africani al vertice di La Valletta sulla migrazione nel novembre 2015, firmato da 25 Stati membri dell'UE (compresa l'Italia), Norvegia e Svizzera. I programmi finanziati dal fondo fiduciario (finora circa **5 miliardi di euro**) riguardano diverse cause di **instabilità, migrazione irregolare e sfollamento forzato**, e si articolano nei seguenti obiettivi: maggiori opportunità economiche e occupazionali; rafforzamento della resilienza delle comunità; migliore gestione della migrazione; migliore *governance* e prevenzione dei conflitti.

IL REGOLAMENTO DI DUBLINO

Tra le discipline specifiche che compongono il sistema di asilo rileva, in particolare, il regolamento Dublino III ([regolamento \(UE\) n. 604/2013](#), recante i **criteri** e i **meccanismi di determinazione** dello **Stato membro competente** per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. Tale normativa include, tra l'altro, il principio chiave dello **Stato di primo approdo**, in base al quale (fatti salvi alcuni criteri gerarchicamente superiori riconducibili all'esistenza di **legami familiari**) quando è accertato che un richiedente ha varcato illegalmente, in

provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente.

IL NUOVO PATTO EUROPEO PER LA MIGRAZIONE E L'ASILO

A seguito del parziale stallo del negoziato avente ad oggetto le proposte di **riforma del sistema comune europeo di asilo** presentate nel 2016, la Commissione europea ha avviato nel settembre del 2020 una serie di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale (cosiddetto **Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo**).

Nel disegno della Commissione il pacchetto, ispirato a una logica di **equilibrio** tra i principi di **responsabilità** e **solidarietà**, mira a colmare una serie di lacune individuate nelle dinamiche relative ai **controlli di frontiera alle frontiere esterne** e alle **procedure di asilo e di rimpatrio**; le nuove norme mirano altresì a ridurre profili di **disomogeneità** tra i sistemi nazionali di asilo, onde evitare il fenomeno dell'*asylum shopping*. La Commissione europea ha altresì messo mano alla predisposizione di **meccanismi** stabili di risposta alle **emergenze** in caso di flussi migratori irregolari eccezionali, nonché previsto nuovi sistemi stabili di solidarietà nei confronti degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi. Da ultimo, il nuovo approccio include il rafforzamento delle **relazioni esterne** con i principali **Paesi terzi di origine** e di **transito**.

Il pacchetto normativo attualmente in discussione include, tra l'altro:

- una [proposta di regolamento](#) che definisce un sistema di gestione della migrazione e dell'asilo volto a sostituire il **regolamento di Dublino**, tra l'altro, prevedendo **correttivi** al meccanismo attuale di ripartizione delle domande di asilo fra gli Stati membri mediante un **nuovo strumento di solidarietà**;
- una [proposta di regolamento](#) recante misure straordinarie e temporanee per affrontare **situazioni di crisi e di forza maggiore** nel settore della migrazione e dell'asilo; la proposta include norme *ad hoc* in caso di situazioni eccezionali di afflusso massiccio (che abbiano ripercussioni sui sistemi nazionali di asilo e sul complessivo sistema comune europeo), nonché lo *status* di protezione immediata per le persone che fuggono da determinate situazioni di crisi;
- una [proposta di regolamento](#) per aggiornare il quadro giuridico di **Eurodac** (la banca dati che contiene le **impronte digitali** dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo che sono stati registrati negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati, utilizzata, tra l'altro, per facilitare l'applicazione del regolamento Dublino); la proposta intende migliorare il sistema con la rilevazione di ulteriori dati, come le immagini del **volto** e ampliandone l'ambito di applicazione attraverso l'inclusione dei dati relativi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE che non hanno chiesto asilo;
- una [proposta di regolamento](#) in materia di **accertamenti preliminari** (*screening*) da applicare alle persone che non soddisfano le condizioni d'ingresso, comprese le persone che chiedono protezione internazionale; Gli accertamenti, che includono l'identificazione e i **controlli di sicurezza, controlli sanitari** e di **vulnerabilità**, dovrebbero essere svolti, di norma, in **prossimità delle frontiere esterne** o in altri luoghi dedicati nei territori degli Stati membri, per un periodo massimo di cinque giorni durante il quale le persone devono rimanere a disposizione delle autorità nazionali;
- una [proposta di regolamento](#) sostitutiva dell'attuale direttiva sulle **procedure d'asilo**, con la quale la Commissione europea intende sostituire le varie procedure attualmente applicate negli Stati membri con un'unica **procedura semplificata**; il nuovo regime prevede un esame più rapido delle domande in presenza di determinati presupposti, e istituisce una **nuova procedura di frontiera** volta a rendere i **rimpatri più efficaci**.

Sono altresì in corso di iter legislativo. una proposta di regolamento sostitutiva della direttiva vigente che stabilisce i criteri comuni per **identificare** le **persone** che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e i diritti comuni per tali persone in tutti gli Stati membri; l'istituzione di un **quadro permanente dell'UE per il reinsediamento**, che dovrebbe sostituire gli attuali programmi di reinsediamento ad hoc dell'UE.

Gli avanzamenti dei negoziati sul Patto

A distanza di oltre due anni dalla presentazione del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e di circa sei anni dall'iniziativa di riforma del Sistema comune europeo di asilo, alcune iniziative normative tra quelle citate hanno registrato taluni avanzamenti. In particolare, oltre alla trasformazione dell'EASO (Ufficio europeo per

l'asilo) nella nuova [Agenzia dell'UE per l'asilo](#), istituita con il regolamento, e potenziata nelle funzioni di sostegno agli Stati membri, i principali progressi riguardano:

- l'aggiornamento del quadro giuridico di **Eurodac**, nonché la disciplina in materia di **controlli preingresso**, per i quali il 22 giugno 2022 il Consiglio dell'UE ha approvato i rispettivi mandati per i negoziati con il Parlamento europeo;
- la proposta di regolamento per la **qualifica** dei richiedenti asilo e l'armonizzazione dei **diritti** e dei **benefici** dei titolari di protezione internazionale nell'UE, attualmente oggetto di negoziato tra le istituzioni legislative europee;
- la riforma in materia di **standard di accoglienza**, tuttora oggetto di negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE.

Da ultimo, il 7 settembre 2022 il **Parlamento europeo** e cinque presidenze del Consiglio dell'UE a rotazione (**Repubblica Ceca, Svezia, Spagna, Belgio e Francia**) hanno sottoscritto un [accordo](#) con il quale si sono impegnati a collaborare per adottare la riforma in materia di migrazione e asilo prima delle elezioni europee del 2024.

Nella dichiarazione comune si sottolinea la necessità che l'adozione dell'intera riforma rispetti rigorosamente l'**equilibrio** tra tutte le componenti del Patto, nonché i **principi** (stabiliti all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE) di **solidarietà** e di **equa distribuzione della responsabilità** tra gli Stati membri.

La Dichiarazione di solidarietà (meccanismo di contribuzione solidale volontaria)

Nell'ambito della **Presidenza semestrale francese** del Consiglio, il 22 giugno 2022, alla presenza della Commissione europea, ventuno tra Stati membri e Stati terzi associati (Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, **Italia**, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) hanno adottato una [dichiarazione di solidarietà](#), recante un meccanismo di **contribuzione solidale volontaria**, sotto forma di **ricollocazione o di altri tipi** di apporti, in particolare contributi **finanziari**.

La natura volontaria del meccanismo consente agli Stati membri di avere **preferenze** sulla **natura e l'importo** dei **rispettivi contributi**, ad esempio con riferimento al gruppo di persone interessate alla ricollocazione (nazionalità, vulnerabilità, ecc.) o agli Stati membri cui viene fornita la loro solidarietà. Tuttavia, la dichiarazione prevede che, al fine di garantire la prevedibilità del meccanismo, debbano essere rispettati, tra l'altro, i seguenti criteri:

- le ricollocazioni dovrebbero avvantaggiare principalmente gli Stati membri che devono far fronte a sbarchi a seguito di **operazioni di ricerca e soccorso** lungo la rotta del Mediterraneo e dell'Atlantico occidentale; dovrebbero altresì applicarsi anche ad altre circostanze in modo da tener conto dell'attuale situazione di **Cipro** o delle possibili evoluzioni nelle **isole greche**;
- le ricollocazioni dovrebbero applicarsi principalmente alle persone bisognose di **protezione internazionale**, dando priorità a quelle più **vulnerabili**;
- per garantire la prevedibilità del meccanismo, è fissato un **volume annuale totale** di ricollocazione;
- ciascuno Stato membro contributore dovrebbe presentare il proprio **impegno** alla ricollocazione, **quantificato numericamente** in base alla rispettiva **popolazione** e al proprio **PIL**, pur mantenendo la possibilità di superare tale quota;
- in caso di situazione di **pressione sproporzionata** su uno Stato membro e sul suo sistema di accoglienza a causa di flussi secondari, e tenuto conto del suo livello di cooperazione nell'ambito del sistema Dublino, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di **invocare** tale **circostanza** per **riconsiderare temporaneamente** il suo **impegno** alla ricollocazione.

Nel caso in cui uno Stato aderente scelga volontariamente di partecipare allo strumento di solidarietà **non attraverso la ricollocazione** ma tramite un **contributo finanziario** a uno Stato membro beneficiario, o anche mediante **progetti** in **Paesi terzi** che possono avere un impatto diretto sui flussi alle frontiere esterne, la dichiarazione stabilisce l'impegno a rispettare una serie di modalità. Tra queste si ricordano:

- il **contributo indicativo minimo** per ciascuno Stato membro partecipante, affinché l'obiettivo non venga ridotto eccessivamente nel caso in cui un numero limitato di Stati membri partecipi alla

ricollocazione, in modo tale da affermare la precedenza della ricollocazione rispetto ai contributi finanziari come mezzo per dimostrare solidarietà nell'ambito del meccanismo;

- i **trasferimenti finanziari diretti** tra Stati membri, per semplicità di bilancio;
- l'invito alla **Commissione**, in consultazione con gli Stati membri contributori e beneficiari, a **individuare** gli Stati membri cui dovrebbe essere versato il contributo finanziario.

Nella dichiarazione si precisa tra l'altro che il meccanismo di solidarietà si applica al momento della firma della Dichiarazione, ma i **contributi di solidarietà** iniziano, a condizione che sia stato effettuato dalla Commissione l'inventario delle **necessità**, dal momento in cui siano raggiunti in seno al Consiglio i **mandati negoziali** o gli **orientamenti generali** sulle proposte per lo *screening* e in materia di Eurodac; le ricollocazioni potrebbero tuttavia essere effettuate nei confronti di persone arrivate nell'UE **prima** di questo momento, e anche messe a disposizione in seguito.

È infine previsto l'impegno delle Parti a massimizzare la **cooperazione volta ad affrontare i flussi migratori secondari** aumentando il ritmo dei **trasferimenti Dublino**, pur riconoscendo l'importanza di garantire che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso alla **mobilità legale** tra gli Stati membri, e tenuto conto che a tal riguardo dovrebbero essere esaminate le disposizioni pertinenti nell'ambito del Patto.

IL PIANO IN 10 PUNTI PER LAMPEDUSA

In occasione della visita a Lampedusa dello scorso 17 settembre, la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha presentato un piano di intervento europeo in 10 punti.

1. **Rafforzamento del sostegno all'Italia** da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) per gestire l'elevato afflusso di migranti, al fine di garantire la registrazione degli arrivi, il rilevamento delle impronte digitali, il debriefing e l'indirizzamento verso le autorità competenti.
2. **Sostegno al trasferimento delle persone fuori da Lampedusa**, anche verso altri Stati membri, avvalendosi del meccanismo volontario di solidarietà e prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e alle donne.
3. **Rafforzamento dei rimpatri**, avviando rinnovati e concertati contatti con i principali paesi di origine dei nuovi arrivi, vale a dire Guinea, Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso, in modo da migliorare la cooperazione e facilitare la riammissione, e **aumento del sostegno da parte di Frontex**, anche per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle capacità, per garantire la rapida attuazione dei rimpatri.
4. **Sostegno alla prevenzione delle partenze, istituendo partenariati operativi con i paesi di origine e di transito per la lotta al traffico di migranti**. Ciò include la possibilità di un accordo di lavoro tra la Tunisia e Frontex e una task force di coordinamento all'interno di Europol incentrata sulla lotta al traffico di migranti lungo la rotta verso la Tunisia e poi verso Lampedusa.
5. **Rafforzamento della sorveglianza di frontiera** aerea e marittima, anche attraverso Frontex, e studio di opzioni per espandere le missioni navali nel Mediterraneo. Accelerazione, inoltre, nella fornitura di attrezzature e rafforzamento della formazione delle guardie costiere tunisine e di altre autorità di contrasto.
6. **Adozione di misure per limitare l'uso di imbarcazioni non idonee alla navigazione** e adozione di azioni per contrastare le catene di approvvigionamento e la logistica dei trafficanti e per garantire lo smantellamento delle imbarcazioni e dei gommoni recuperati.
7. **Aumento del sostegno da parte dell'EUAA** per l'applicazione di procedure di frontiera rapide e accelerate, compreso l'uso del concetto di paese di origine sicuro, il rifiuto di domande manifestamente infondate, l'emissione di divieti d'ingresso e la loro registrazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS).
8. **Aumento delle campagne di sensibilizzazione e comunicazione** per scoraggiare le traversate del Mediterraneo, continuando a lavorare per offrire alternative quali l'ammissione umanitaria e i percorsi legali.
9. **Cooperazione più intensa con l'UNHCR e l'OIM** per adottare un approccio globale basato sulle rotte al fine di garantire la protezione lungo il percorso e aumentare il rimpatrio volontario assistito dai paesi di transito.
10. **Attuazione del protocollo d'intesa UE-Tunisia**, e priorità alle azioni con impatto immediato per affrontare la situazione attuale e agevolare la contrattazione di nuovi progetti nel quadro di tale protocollo.

I NUMERI DELLA MIGRAZIONE IN EUROPA

Per un'analisi approfondita dei numeri della migrazione nei Paesi UE si rimanda al "[Report Annuale sulla migrazione e l'asilo 2022](#)" redatto da Eurostat e dal Network Europeo sulle Migrazioni pubblicato a giugno 2023.

Si segnala inoltre che il 26 ottobre verrà presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2023, con ulteriori dati aggiornati sulla migrazione in Europa ed in Italia. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito www.dossierimmigrazione.it.

LINK UTILI

[Camera dei Deputati, Politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo](#)

[Parlamento Europeo, Statistiche su asilo e immigrazione](#)

[Commissione Europea, Politiche in materia di migrazione ed asilo](#)

[Euronote – Politiche fallimentari sulle migrazioni](#)

Milano, 26.09.2023

Scheda elaborata a cura del Dipartimento Internazionale Cisl Lombardia

Miriam Ferrari – Luca Lombi